



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2186**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), e s.m. Modificazione di alcune disposizioni contenute nella normativa attuativa della legge stessa, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013.

Il giorno **09 Dicembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**UGO ROSSI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013 la Giunta provinciale ha, tra l'altro, approvato i "Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis", attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), di seguito indicata come legge provinciale sulle attività culturali.

Considerato che l'esperienza ha evidenziato alcune criticità nell'applicazione delle disposizioni sopracitate e tenuto conto che l'art. 63 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento) ha apportato ulteriori modifiche alla legge provinciale sulle attività culturali, vi è la necessità di modificare ed integrare le norme attuative di quest'ultima.

In primo luogo si ritiene opportuno modificare il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 4 "Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare", delle norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali, prevedendo un termine d'inizio, stabilito al 2 novembre e un termine di scadenza, stabilito al 30 novembre dell'anno precedente al quale le domande si riferiscono, per permettere ai soggetti richiedenti di presentare una domanda di contributo contenente una programmazione più dettagliata e realistica; inoltre per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di contributo per arredi e alla domanda di contributo per beni mobili, software, ecc., si ritiene necessario specificare che i preventivi di spesa devono essere proposti dalle ditte fornitrici in modo da poter effettuare in sede di istruttoria una valutazione realistica in base ai prezzi di mercato.

In secondo luogo è opportuno precisare al secondo capoverso, del comma 4, dell'art. 7 "Modalità di rendicontazione e liquidazione", delle norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali, che, per determinare eventuali avanzi derivanti da maggiori entrate e/o minori spese non conseguenti alla diminuzione delle attività descritte a preventivo, si fa riferimento al consuntivo approvato, poiché l'attuale formulazione non specifica a quale esercizio finanziario riferire l'avanzo che il dirigente deve considerare in sede di determinazione del finanziamento annuale.

Inoltre è opportuno modificare ed integrare la disciplina sui contributi per beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori, prevista al capo quinto "Contributi per beni mobili, software,...omissis", delle norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali.

In base a quanto previsto dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 15 della legge sulle attività culturali, recentemente integrata dall'art. 63 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento), si ritiene opportuno introdurre per gli organi a canne l'ammissibilità a finanziamento anche delle spese di riparazione o la manutenzione straordinaria, poiché sono strumenti di tipo particolare, non equiparabile agli altri strumenti musicali e altri beni oggetto di finanziamento, in quanto devono essere installati in un luogo specifico. Considerato anche che, la realizzazione ed installazione degli organi a canne è complessa e deve essere effettuata da soggetti specializzati, si ritiene opportuno per tali strumenti, prevedere anche la possibilità di ottenere la proroga dei termini di conclusione dell'intervento.

Per quanto riguarda le modalità di formazione della graduatoria vi è la necessità di specificare che gli investimenti sono graduati in ordine di dimensione di preventivo,

privilegiando quelli che prevedono la spesa ammessa minore, anziché la spesa complessiva esposta. Vi è la necessità anche di definire a partire da quale data decorre il vincolo di destinazione degli interventi e quali sono i limiti di utilizzo da parte di terzi.

Infine, si propone di apportare delle modifiche al capo sesto “Contributi per strutture e arredi” delle norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali, uniformando la disciplina relativa al vincolo di destinazione degli interventi con quanto previsto per i beni mobili, software, ecc. ed aggiungendo delle precisazioni sui requisiti necessari nel caso di presentazione della domanda di contributo per l’acquisto e per la costruzione di immobile.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013;
- visti gli atti citati in narrativa;
- vista la propria deliberazione n. 92 del 3 febbraio 2014 e visti i relativi pareri espressi dai servizi di staff;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare le modificazioni, ed integrazioni - evidenziate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sono sottolineate le parti aggiunte e barrate le parti eliminate) – ai “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1. trovano applicazione a decorrere dal 2015, mentre con riferimento alle domande presentate entro dicembre 2014 continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione n. 913 di data 17 maggio 2013;
3. di approvare il testo coordinato - riportato quale allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - dei “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

KNE